

**CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
DI FORNITURE/SERVIZI
AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI OFFERTA
(Per importo stimato inferiore a 40.000,00 Euro IVA esclusa)**

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 del **servizio di Progettazione e realizzazione di iniziative di formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza per gli anni 2024 2025 2026 al Consiglio regionale della Toscana.**

Spett.le A. P. Campus & Training srl

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

La piattaforma telematica Start è iscritta nel registro delle piattaforme certificate di cui dall'articolo 26, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, gestito da Anac.

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema.

Istruzioni sull'utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere richieste al **Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica:**
start.oe@accenture.com

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023 mediante la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" (Allegato 1) (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e alle indicazioni del Comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti Prot. n. 0006212 del 30.06.2023) e del Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", di cui al successivo Paragrafo 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (Allegato 2).

1.1 – REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

A. Iscrizione nel **Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

B. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse attestanti l'idoneità all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, eseguite nel periodo 01/01/2021- 31/12/2023 di importo minimo pari ad Euro 19.000,00.

La comprova del requisito, nel caso in cui l'affidatario sia estratto per il controllo a campione, sarà fornita, secondo le seguenti disposizioni:

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale o copia informatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la conformità all'originale, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma, dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La copia delle fatture quietanzate dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000

sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

1.2 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non è possibile subappaltare per intero la prestazione oggetto dell'appalto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

2. L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119, commi 5 e 16, del D.Lgs. n. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Il Consiglio regionale a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

3. In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

1.3 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

2. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

1.4 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**richiedi chiarimento**" disponibile nella sezione "**Comunicazioni**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

1.5 – SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo è facoltativo. Precedentemente alla presentazione dell'offerta, la ditta può richiedere un sopralluogo tecnico presso i locali siti delle sedi del Consiglio regionale della Toscana di via Cavour 4 e 18 ai fini di prendere visione delle aule e delle zone nelle quali verranno svolti i corsi di formazione e le connesse esercitazioni previste, previo appuntamento telefonico con:

Francesco Spolverini - E-mail f.spolverini@consiglio.regione.toscana.it

2. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **oltre alla presente lettera controfirmata digitalmente per accettazione**, entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 13:00:00 del giorno mercoledì 24 aprile 2024**, la seguente documentazione:

2.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Allegato 1)

- 2.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE (Allegato 2)
- 2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE (Allegato 3)
- 2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Allegato 4)
- 2.4 – OFFERTA ECONOMICA
- 2.5 - DETTAGLIO ECONOMICO (Allegato 5)
- 2.6 – PATTO D'INTEGRITA' (Allegato 6)

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF.

2.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Allegato 1)

L'operatore economico dovrà compilare il Modello "Documento di Gara Unico Europeo" elettronico (DGUE), (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 come aggiornato con Comunicato del Ministero Prot. n. 0006212 del 30.06.2023) messo a disposizione nella documentazione secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore *(parte compilata dall'Amministrazione)*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto di pertinenza.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l'affidamento.

2.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE (Allegato 2)

L'operatore economico dovrà presentare il modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

Il modello **“Dichiarazioni integrative per la partecipazione”** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE (Allegato 3)

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato **“Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile”**, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Allegato 4)

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato **“Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)”**, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.5 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, **pari o inferiore all'importo stimato di Euro 15.550,00** (quindicimilacinquecentocinquanta/00), esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, modificato dall'art.14 comma 10, lett. della legge 537/93, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

Non sono previsti costi per la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non essendo rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del DUVRI.

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento **“offerta economica”** generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento **“offerta economica”** generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nell'apposito spazio previsto sul Sistema il documento **“offerta economica”** firmato digitalmente.

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al *prezzo complessivo offerto* così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto.

In caso di discordanza tra l'*importo* indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il *prezzo complessivo* offerto indicato nel dettaglio economico, è motivo di incertezza assoluta sull'offerta che non permette di essere valutata correttamente, a meno che non si tratti di errore materiale rilevabile ictu oculi. Non è applicabile il soccorso istruttorio. Per questo l'offerta economica sarà non valutabile.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.6 - DETTAGLIO ECONOMICO (Allegato 5), quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'*importo* da indicare nell'offerta economica di cui al precedente punto da inserire a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

- *tutti i prezzi devono essere indicati al netto di IVA;*
- *devono essere compilate tutte le caselle con sfondo bianco;*
- *la sommatoria della colonna D, in corrispondenza delle righe da 1 a 12, determina il prezzo complessivo da indicare nell'offerta economica.*

ATTENZIONE: L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico.

Il Dettaglio Economico e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

2.7 – PATTO D'INTEGRITA' (Allegato 6)

Questo documento deve essere obbligatoriamente presentato insieme all'offerta; la mancata presentazione di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà l'esclusione dalla procedura.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form on line*, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form on line* ed ottenere un nuovo documento.

3. - AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di offerta, con rinuncia ad ogni eccezione.
 - L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
 - La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
 - L'affidamento non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
 - L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Affidatario il Codice Identificativo di Gara (CIG).

- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC.

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

4.1 CONTROLLI

L'Amministrazione, relativamente alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di capacità tecnico-professionale resi dall'Operatore economico nel "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) e nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", procederà alla verifica delle stesse laddove l'Operatore economico risulti tra i soggetti individuati fra quelli da sottoporre a controllo a campione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora, in conseguenza della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o di idoneità dichiarati, l'Amministrazione applicherà all'Operatore economico quanto previsto dal comma 8 dell'art. 16 *Penali e risoluzione del contratto* del successivo Paragrafo 6 – Contenuto prestazionale del servizio

4.2 AFFIDAMENTO

Il Dirigente potrà procedere all'affidamento sulla base della autodichiarazione dei requisiti resa dagli Operatori economici ai sensi del DPR 445/2000.

Prima dell'affidamento l'Amministrazione invita l'affidatario a:

1) costituire la **Garanzia definitiva (art. 53 D.Lgs. 36/2023)**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023) al netto dell'IVA, ai sensi e con le modalità individuate all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** può essere costituita con bonifico; la **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo.

- Nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia definitiva mediante **cauzione** effettuerà un bonifico sul c/c bancario n. 5561 intestato a Consiglio regionale acceso c/o il Banco BPM S.p.A. (Filiale operativa di Tesoreria Piazza Davanzati, 3 – 50123 Firenze) IBAN IT07N0503402801000000000665 con causale "**Garanzia definitiva per servizio di Progettazione e realizzazione di iniziative di formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza per gli anni 2024 2025 2026 al Consiglio regionale della Toscana**".

Si precisa che il deposito è infruttifero.

- Nel caso di costituzione della garanzia mediante **fideiussione**, la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente; deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La Garanzia deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "**Garanzia definitiva per servizio di**

Progettazione e realizzazione di iniziative di formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza per gli anni 2024 2025 2026 al Consiglio regionale della Toscana”.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

4.3 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà la lettera di stipula mediante posta elettronica certificata.

5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Regione Toscana, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour 2 – 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché articoli 20, 27, e 28 del D.Lgs. n. 36/2023) l'offerente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it - sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti dell'offerente/interessato. Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di

accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Consiglio regionale per le finalità sopra descritte.

6. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Premessa

Il Consiglio regionale della Toscana, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, 45 “Primo soccorso” e 46 “Prevenzione incendi”, nella consapevolezza che la formazione, se adeguatamente realizzata, rappresenta uno strumento importante nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 1 - Caratteristiche della prestazione

1. La prestazione consiste nella progettazione e realizzazione di interventi formativi diretti a supportare e aggiornare con adeguata e specifica formazione i dipendenti del Consiglio regionale della Toscana con riferimento agli obblighi formativi previsti dagli artt. 37, 45 e 46 del D.lgs. n. 81/2008.

In particolare, si richiede un servizio di progettazione e la realizzazione dei seguenti corsi di formazione, come ulteriormente dettagliati per ciascun anno nelle schede sotto riportate:

CORSI SALUTE E SICUREZZA ANNO 2024						
n.	Descrizione intervento formativo	Fabbisogno	Durata in ore del corso	Durata in giorni/ore singolo corso	N. ore compl.ve per corso	N. giorni calendario complessivi per corso
1	Corso BASE Salute e Sicurezza	2 edizioni	8 ore	2 mezze giornate di 4 ore	16 ore	4
2	Corso AGGIORNAMENTO Salute e Sicurezza	2 edizioni	6 ore	1 giornata di 6 ore	12 ore	2
3	Corso BASE Addetti Emergenza/Antincendio	1 edizione	8 ore	2 mezze giornate di 4 ore	8 ore	2
4	Corso BASE Addetti al Pronto Soccorso	1 edizione	12 ore	2 giornate di 6 ore	12 ore	2
5	Corso AGGIORNAMENTO Addetti Emergenza/Antincendio	3 edizioni	5 ore	3 mezze giornate di 5 ore	15 ore	3
6	Corso AGGIORNAMENTO Addetti al Pronto Soccorso	3 edizioni	4 ore	3 mezze giornate di 4 ore	12 ore	3
7	Corso BASE PREPOSTI	1 edizione	8 ore	2 mezze giornate di 4 ore	8 ore	2

8	Corso BASE BLS – D laico utilizzo defibrillatore	6 edizioni	5 ore	5 mezze giornate di 5 ore	30 ore	6
9	Corso RE TRAINING BLS – D laico utilizzo defibrillatore	5 edizioni	2 ore	1 giornata di 6 ore e 1 mezza giornate di 4 ore	10 ore	2
Totali					123 ore	26 gg

CORSI SALUTE E SICUREZZA ANNO 2025

n.	Descrizione intervento formativo	Fabbisogno	Durata in ore del corso	Durata in giorni/ore singolo corso	N. ore compl.ve per corso	N. giorni calendario complessivi per corso
1	Corso BASE DIRIGENTI	1 edizione	16 ore	4 mezze giornate di 4 ore	16 ore	4
2	Corso BASE PREPOSTI	1 edizione	8 ore	2 mezze giornate di 4 ore	8 ore	2
3	Corso AGGIORNAMENTO per PREPOSTI	3 edizioni	6 ore	1 giornata di 6 ore	18 ore	3
4	Corso BASE Salute e Sicurezza	3 edizioni	8 ore	2 mezze giornate di 4 ore	24 ore	6
5	Corso AGGIORNAMENTO Salute e Sicurezza	3 edizioni	6 ore	1 giornata di 6 ore	18 ore	3
Totali					84 ore	18 gg

CORSI SALUTE E SICUREZZA ANNO 2026

n.	Descrizione intervento formativo	Fabbisogno	Durata in ore del corso	Durata in giorni/ore singolo corso	N. ore compl.ve per corso	N. giorni calendario complessivi per corso
1	Corso BASE Salute e Sicurezza	1 edizione	8 ore	2 mezze giornate di 4 ore	8 ore	2
2	Corso AGGIORNAMENTO Salute e Sicurezza	3 edizioni	6 ore	1 giornata di 6 ore	18 ore	3
3	Corso AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	1 edizione	6 ore	1 giornata di 6 ore	6 ore	1
4	Corso AGGIORNAMENTO Addetti Emergenza/Antincendio	1 edizione	5 ore	1 mezza giornata di 5 ore	5 ore	1
5	Corso AGGIORNAMENTO Addetti al Pronto Soccorso	1 edizione	4 ore	1 mezza giornata di 4 ore	4 ore	1
6	Corso RE TRAINING BLS – D laico utilizzo defibrillatore	12 edizioni	2 ore	3 mezze giornate di 4 ore	24 ore	3
Totali					65 ore	11 gg

2. Per **progettazione** si intende la definizione dei contenuti relativi a ciascun singolo corso, la predisposizione e l'invio di specifico programma di dettaglio di ciascun singolo corso con indicazione degli obiettivi formativi, del/dei docente/i che svolgeranno la docenza del corso, e delle relative modalità di esecuzione nonché del link in caso di corso da svolgersi in videoconferenza sincrona. La progettazione deve essere svolta e inviata alla stazione appaltante almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio di ciascun corso.

3. Per **realizzazione** si intende presiedere e svolgere da parte della docenza individuata gli argomenti di ogni singolo corso indicato nelle tabelle sopra riportate per ciascun anno (2024 2025 e 2026) nelle date indicate dalla stazione appaltante e che saranno inoltrate e condivise dall'operatore economico. La realizzazione di ogni corso deve essere svolta nelle date e per l'intera durata delle ore previste per ciascun corso.

4. Sono a carico dell'operatore economico i seguenti servizi aggiuntivi alla realizzazione dei corsi:

- la **verifica di apprendimento finale** per ciascun corso, da effettuarsi con somministrazione di questionari in interazione con i partecipanti, al termine di ciascuna edizione di ogni corso;
- la trasmissione al Consiglio regionale di una **relazione semestrale** per ogni anno (2024, 2025, 2026), comprensiva di una elaborazione delle risposte dei questionari somministrati, della valutazione dei risultati dei corsi e sull'andamento degli stessi, da inoltrare al Consiglio regionale entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del semestre di riferimento;
- la fornitura, per ciascuna edizione dei corsi inseriti nelle tabelle sopra riportate per ciascun anno:
 - del **registro di classe** per ciascun corso, avendo a riferimento i nominativi dei dipendenti individuati dal Consiglio regionale, da inoltrare via mail al Consiglio regionale entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento di ciascun corso;
 - del **materiale didattico** predisposto da ciascun docente per ciascun corso, da anticipare via mail al Consiglio regionale in formato digitale almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio di ciascun corso;
 - **dell'attestato di partecipazione** firmato digitalmente per ciascun dipendente da inoltrare via mail al Consiglio regionale entro 10 giorni lavorativi dallo svolgimento dell'ultima edizione di ciascun corso per ciascun anno di riferimento.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Il servizio da svolgere attiene alla progettazione e realizzazione di interventi formativi nel triennio 2024, 2025, 2026, organizzati come segue:

- per l'anno 2024, n. 9 interventi formativi per un totale 123 ore di formazione;
- per l'anno 2025, n. 5 interventi formativi, per un totale di 84 ore di formazione;
- per l'anno 2026, n. 6 interventi formativi, per un totale di 65 ore di formazione.

Tutti gli interventi formativi saranno rivolti ai dipendenti del Consiglio regionale della Toscana che lavorano presso le sedi situate in via Cavour 2/4, Via Cavour 18 e p.za dell'Unità d'Italia 1 a Firenze e, per ciascun anno di riferimento (2024, 2025 e 2026) progettati, organizzati e svolti entro il 31 dicembre del medesimo anno.

La durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell'aggiornamento sono individuate secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 (Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008), con riferimento alla normativa vigente per la Pubblica Amministrazione, nonché secondo quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 al punto 12 e allegato II.

Per i corsi n. 4 e n. 6 del 2024 e n. 5 del 2026 la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell'aggiornamento sono individuate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003.

Per i corsi n. 3 e n. 5 del 2024 e n. 4 del 2026 la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell'aggiornamento sono individuate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dip. n. 20 dei VV. FF. del 23 febbraio 2011.

Tutti i corsi dovranno essere tenuti da docenti, tecnici o laureati, con esperienza in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovranno possedere il prerequisite ed almeno uno dei criteri così come previsti dal Decreto interministeriale Ministero del lavoro e Ministero della Salute del 6 marzo 2013.

I curricula dei docenti che saranno impiegati nei corsi sopra individuati dovranno essere trasmessi dal soggetto fornitore prima della stipula del contratto. Il soggetto fornitore dovrà comunicare il nominativo/i del/i docenti che sarà/saranno impiegato/i in ciascuno dei corsi previsti al momento della loro programmazione e calendarizzazione d'intesa con il Consiglio regionale. In caso di eventuale impedimento del docente, il nominativo e il CV del docente sostituto deve essere individuato e inviato possibilmente in tempo utile, almeno 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento del corso. Il docente sostituto deve comunque possedere il prerequisite ed almeno uno dei criteri così come previsti dal Decreto interministeriale Ministero del lavoro e Ministero della Salute del 6 marzo 2013.

Per i corsi 4 e n. 6 del 2024 e n. 5 del 2026 è a carico del soggetto fornitore la fornitura della attrezzatura necessaria (manichino e quanto altro necessario) con la quale far svolgere la dimostrazione per la prova pratica di pronto soccorso per ciascun dipendente del corso.

Per i corsi n. 3 e n. 5 del 2024 e n. 4 del 2026 è a carico del soggetto fornitore la fornitura della attrezzatura necessaria (estintori, vasca/simulatore di fuoco, ecc.) per effettuare le prove pratiche di spegnimento del fuoco direttamente sul posto di lavoro.

L'attività di formazione dovrà svolgersi, di norma, dal lunedì al venerdì in un arco temporale all'interno della fascia oraria 9,00 - 16,00, con un intervallo di un'ora per la pausa pranzo. Gli interventi della durata di 5 ore possono essere svolti anche in modalità continuativa.

La modalità di svolgimento dei corsi di tipo tradizionale (fronte aula – corso n. 1, 2 e 7 del 2024, corso n. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2025 e corso n. 1, 2 e 3 del 2026) e senza esercitazioni potrà essere svolta in videoconferenza in modalità sincrona sulla base di indicazioni che saranno condivise con il Consiglio regionale della Toscana con riferimento alle modalità per l'accesso e allo svolgimento del corso all'aula virtuale, all'orario di svolgimento, alle modalità di somministrazione e svolgimento del test di apprendimento predisposto e gestito dal soggetto fornitore. La modalità di svolgimento dei corsi che prevedono esercitazioni (corsi n. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del 2024 e n. 4, 5 e 6 del 2026) potrà prevedere la parte teorica svolta così come descritta in modalità videoconferenza in modalità sincrona, mentre tutte le esercitazioni si terranno in presenza in spazi appositamente predisposti e messi a disposizione dal Consiglio regionale della Toscana, nelle sedi di via Cavour 4 e via Cavour 18.

La programmazione e calendarizzazione dei corsi per ciascuna tipologia di intervento formativo, l'individuazione dei partecipanti da convocare ai corsi nonché la convocazione dei medesimi a ciascun corso sono di competenza esclusiva del Consiglio regionale della Toscana. La programmazione e calendarizzazione definitive verranno concordate con il soggetto fornitore in tempi utili per l'organizzazione dei corsi, con un minimo di 15 giorni solari di preavviso. Eventuali variazioni per esigenze del soggetto fornitore dovranno essere sempre concordate con l'Amministrazione almeno entro 7 giorni lavorativi, salvo situazioni impreviste ed imprevedibili.

I nominativi ed i relativi dati professionali dei partecipanti per ciascun intervento formativo saranno comunicati dal Consiglio regionale della Toscana al soggetto fornitore in tempo utile per l'organizzazione dei corsi, almeno 10 giorni solari prima di ciascun intervento formativo.

Tutte le spese relative a trasferte, vitto e alloggio di docenti/soggetti coinvolti dal soggetto fornitore nella progettazione ed esecuzione del servizio di formazione restano a carico del medesimo.

Tutti i corsi saranno registrati in audio – video ad uso esclusivamente interno per il Consiglio regionale (pubblicazione sulla rete Intranet per i propri dipendenti). Per questo a ciascun docente del corso sarà richiesta la sottoscrizione di specifica liberatoria prima o contestualmente alla effettuazione del corso.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento e comunque entro il 31 dicembre 2026. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione entro 3 gg dalla data di comunicazione del numero dell'impegno di spesa e del decreto dirigenziale di affidamento.

La stazione appaltante in coincidenza con l'avvio dell'esecuzione della prestazione indice una riunione anche in videoconferenza tra il soggetto fornitore e il Responsabile del Settore Prevenzione e Protezione del Consiglio regionale della Toscana al fine di fornire informazioni e indicazioni utili ai fini di un'ottimale esecuzione della prestazione del servizio.

2. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e a seguito della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore della prestazione.

3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 di imporre all'Affidatario l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto alle condizioni previste nel presente documento, qualora, in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo (*massimo*) del contratto. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo massimo dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è stimato in Euro 18.660,00 esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, così suddiviso:

1.1 - Euro 15.550,00 esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, quale importo (*massimo*) per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

1.2 - Euro 3.110,00 esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, quale importo (*massimo*), per le modifiche di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 - Revisione dei prezzi

1. E' prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La revisione può essere avviata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Affidatario o di comunicazione da parte del RUP, **non più di una volta per ogni annualità contrattuale** e potrà essere formulata a partire dal tredicesimo mese di durata contrattuale (dalla seconda annualità contrattuale).
3. La richiesta di revisione da parte dell'Affidatario deve essere inviata secondo la modalità indicata nel successivo art. 8 - Gestione digitale del contratto, e deve contenere le motivazioni a sostegno della richiesta in questione, con l'indicazione delle particolari condizioni di natura oggettiva verificatesi accompagnate da documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi (a titolo esemplificativo: la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche) nonché l'esatta indicazione in termini percentuali della variazione richiesta, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 5.
4. Il RUP conduce apposita istruttoria, volta ad accertare i presupposti della suddetta richiesta.
5. Il Consiglio regionale potrà attivare la revisione del corrispettivo contrattuale di cui all'*Offerta economica* nel caso vi sia una variazione accertata, in aumento o in diminuzione dei costi, come determinata al precedente comma 1, superiore al 5% dell'importo complessivo.
6. In tal caso la revisione potrà operare esclusivamente rispetto al prezzo dell'offerta economica o ai prezzi del Dettaglio Economico il cui indice sia superiore al 5% e l'Amministrazione potrà procedere ad un aggiornamento dello stesso/degli stessi, nella misura pari all'80% dello scostamento, in aumento o in diminuzione, rispetto alla variazione del 5%.
7. In caso di accoglimento della richiesta, il prezzo di cui all'*Offerta economica / Dettaglio Economico*, come sopra ricalcolato, sostituisce quello offerto a partire dalla data di richiesta della revisione dei prezzi. Detti nuovi prezzi costituiscono la nuova base per l'applicazione delle nuove revisioni e dei relativi pagamenti.
8. La revisione si applica alle prestazioni eseguite successivamente alla richiesta di revisione da parte dell'Affidatario o alla comunicazione del RUP, con esplicita esclusione di revisione prezzi delle prestazioni eseguite precedentemente alla suddetta richiesta o alla suddetta comunicazione.
9. In caso di diniego della richiesta di revisione prezzi presentata dall'Affidatario oppure in caso di riconoscimento della revisione per un valore inferiore rispetto a quanto richiesto, il RUP procede comunque a comunicare l'esito dell'istruttoria compiuta.

Art. 8 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite casella di **posta elettronica certificata (PEC)** ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 9.
2. L'Operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella di **posta elettronica certificata (PEC)** la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La PEC del Consiglio regionale è "consiglioregionale@postacert.toscana.it".

La modalità di comunicazione indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 9 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.
2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata **semestralmente** o alla **scadenza del 31 dicembre di ogni anno di riferimento** dopo aver effettuato le prestazioni come suddivise e descritte all'art.1 del paragrafo "Caratteristiche della prestazione".
Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da parte dell'Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) di cui al successivo art.10, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 5.

La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 8, contestualmente all'accertamento quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potranno essere imputati all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

4. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e a Consiglio Regionale – “Settore Organizzazione e personale. Formazione” – codice fiscale 01386030488, CUU - WJLHMA - devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

5. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, da parte dell'Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

In ogni caso in cui l'Affidatario non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

6. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

7. Si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo del Consiglio regionale in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

8. Secondo quanto previsto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà altresì alla verifica che l'Affidatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

9. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Consiglio regionale eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi

al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, il Consiglio regionale provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il Consiglio regionale, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 10 – Controlli e verifica di conformità

1 Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione, controllo e contabilità per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, è disciplinata agli articoli 31 e seguenti, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

2 Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 11 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. La verifica di conformità è effettuata dal RUP.

3. Il RUP, al fine di procedere con i pagamenti in corso di esecuzione, esegue gli accertamenti delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

4. Così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 38 di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni come indicato nel presente documento, emette il Certificato di regolare esecuzione che contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- d) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- e) la certificazione di regolare esecuzione.

5. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 12 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto, perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa del Consiglio regionale per il maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 13 - Cessione del credito

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 per la cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina delle condizioni per l'opponibilità alla Stazione Appaltante.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 8.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell'Affidatario

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consiglio regionale del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Consiglio regionale che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato il Consiglio regionale.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 15.

La Società esonera il Consiglio regionale da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che il Consiglio regionale è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare il Consiglio regionale da ogni e qualsiasi pretesa o

azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Consiglio regionale di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni il Consiglio regionale, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 15 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 84/2019, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 16 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità nei seguenti casi:

A) per il ritardo nell'esecuzione della prestazione prevista all'art. 1 punto 2 **“Progettazione”** per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari ad una percentuale dell'importo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo accertato.

B) per il ritardo nell'esecuzione della prestazione prevista all'art. 1 punto 4 **“Relazione semestrale” - “Registro di classe” – “Materiale didattico” – “Attestati”** per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari ad una percentuale dell'importo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo accertato.

C) per i ritardi previsti al punto A) e B) persistenti oltre il ventesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera stabilita, procede ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

D) se l'affidatario effettua la prestazione in modo non conforme relativamente a:

- rispetto della durata dello svolgimento di ogni singolo corso
- non svolgimento del corso nella data e nell'orario stabiliti
- svolgimento parziale o non totale degli argomenti del programma di ogni singolo corso
- non svolgimento del test di apprendimento

l'Amministrazione acquisisce la prestazione e applica una penale di Euro 100,00 per ogni contestazione rilevata.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, contesterà all'Affidatario, per iscritto a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Affidatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione applicherà le penali nella misura riportata nel presente documento, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli

importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al paragrafo 4 che dovrà essere reintegrata dall'Affidatario senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Affidatario non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consiglio regionale ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. Il Consiglio regionale procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dal Consiglio regionale;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale approvato con Delibera dell'U.P. n. 84/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- in caso di violazione del Patto d'integrità;
- nel caso in cui si proceda ai sensi dell'art. 122 comma 3 e 4 del Dlgs 36/2023.

6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Amministrazione procederà:
- all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

8. Nel caso in cui, così come previsto dal precedente *Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto* del presente documento, la verifica a campione sulle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sia negativa, si dà luogo alla risoluzione del contratto, *se ancora in corso*, ed al pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si dà luogo, inoltre, alla comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del decreto che accerta l'esito negativo dei controlli e *all'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta*.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.

3. L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni

affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: nome e cognome dei dipendenti da formare, relativo codice fiscale e indirizzo mail istituzionale)

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali

5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

6. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.

7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:

- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 18 - Recesso

1. Il Consiglio regionale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto all'Affidatario di recedere dal contratto.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati;
- nella L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 20 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il Consiglio regionale sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente procedimento e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa Emanuela Ceccarelli tel. 055 - 2387333.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, è disciplinato dagli articoli 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Dirigente Responsabile del Contratto
Dott.ssa Emanuela Ceccarelli